CAMERA DEI DEPUTATI N. 3530

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TARDITI, TIZIANA PARENTI, LO JUCCO, BERNINI, TESO, MELUZZI, COLLAVINI, OBERTI, LAVAGNINI, MOLINARO, LEONARDELLI, DOMENICO BASILE, CASCIO, ACIERNO, MASTRANGELI, SPARACINO, CACCAVALE, SIGONA, ODORIZZI, CHIESA, BERGAMO, ROSSO, PIVA, TRAPANI, CECCHI, PINTO, BISTAFFA, LA GRUA, FRAGALÀ, ZENONI, MONTANARI, FALVO, FORESTIERE, TADDEI, FONNESU

Istituzione del ruolo ad esaurimento dei magistrati di complemento per vice procuratori onorari della Repubblica e per vice pretori onorari

Presentata il 6 dicembre 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Sono noti gli annosi problemi che affliggono da anni lo stato della giustizia civile e penale in Italia.

Le questioni afferenti lo stato della giustizia, peraltro note e deprecate da tempo, necessitano di essere affrontate in termini di certezza e sollecitudine evitando discussioni e lungaggini che a tutto, fuorché all'amministrazione della giustizia, giovano.

La necessità per il cittadino di ottenere in tempi congrui ai diritti azionati o ai beni tutelati, soluzioni giuste è un principio fondante di ogni Stato di diritto.

La necessità di rispondere alle pressanti richieste di definizione dei processi, di conclusione delle indagini, spesso e volentieri troppo lunghe, di tutela di beni costituzionalmente protetti, che vengono reiteratamente violati senza che alla violazione consegua nell'immediato un'applicazione della giusta pena, comportano la sfiducia in misura sempre più crescente nei confronti dello Stato come soggetto amministratore della giustizia.

La carenza di uomini e mezzi che riguarda il funzionamento della giustizia nel nostro Paese, la burocrazia e le lungaggini procedurali, non possono essere eliminate

o attenuate se non mediante il ricorso a processi e forme di intervento che, per le caratteristiche ad esse connaturate, sono in grado di soddisfare i sempre maggiori bisogni degli operatori di giustizia e dei cittadini.

Ci riferiamo, nel dire ciò, alla previsione di un ruolo autonomo di magistrati, che da decenni, a livello onorario, opera nell'ambito delle preture e procure circondariali. La necessità di reclutamento di nuovi magistrati non può, e francamente sappiamo, non potrà essere soddisfatta tramite i periodici concorsi degli uditori giudiziari.

Non crediamo si debbano spiegare i motivi di tale affermazione. Bastano le constatazioni al riguardo.

Si ritiene opportuno individuare, quindi, nuove modalità di accesso ai ruoli giudicante e inquirente consentendo a chi è in possesso dei requisiti di legge e della preparazione adeguata, l'accesso sui ruoli giudiziari.

La gratificazione economica e la cancellazione degli ordini professionali sono corollari imprescindibili e rafforzativi della opzione a favore della magistratura di complemento.

Aumentiamo non solo gli organici dei magistrati. Prevediamo nuove e più rapide modalità di reclutamento senza che ne venga inficiata la qualità dell'operato, nel senso della preparazione dei nuovi giudici.

Per tali motivi sottoponiamo alla vostra approvazione la presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. È istituito il ruolo ad esaurimento dei magistrati di complemento a cui accedono, a domanda, i vice procuratori onorari della Repubblica e i vice pretori onorari, incaricati di funzioni giudiziarie ai sensi degli articoli 32, 34, 71 e 72 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 2.

1. I vice procuratori onorari della Repubblica e i vice pretori onorari di cui all'articolo 1 sono immessi a tempo indeterminato, rispettivamente, nelle funzioni di sostituto procuratore della Repubblica e di pretore presso le procure circondariali e le preture circondariali a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente legge:

a) siano in possesso di tutti i requisiti previsti per l'accesso ai ruoli della magistratura;

b) non abbiano superato il cinquantesimo anno di età.

ART. 3.

1. Per l'immissione nel ruolo istituito dall'articolo 1, gli interessati dovranno presentare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita domanda diretta al Consiglio superiore della magistratura inoltrandola per il tramite della procura circondariale della Repubblica di residenza, specificando i titoli di preferenza nella nomina.

2. La disponibilità a prestare servizio presso le sedi delle procure circondariali della Repubblica e delle preture circondariali definite a rischio è considerata titolo di preferenza rispetto a tutti gli altri.

ART. 4.

1. Un'apposita commissione, nominata dal *Consiglio superiore della magistratura* entro sessanta giorni dal termine di presentazione delle domande di cui all'articolo 3, redige graduatorie separate per i sostituti procuratori e per i pretori.

2. Il personale di cui al comma 1 è immesso in possesso delle sedi assegnate entro e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione delle relative graduatorie nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia.

ART. 5.

1. Gli avvocati, i procuratori legali e i patrocinatori legali, al momento della immissione nel ruolo di complemento ad esaurimento, devono cancellarsi dall'albo professionale di appartenenza.

ART. 6.

1. Al personale assunto ai sensi dell'articolo 1 è corrisposto il trattamento economico spettante ai magistrati di tribunale comprensivo di tutte le indennità previste a favore del personale dell'amministrazione giudiziaria. Allo stesso personale sono attribuiti lo *status* giuridico e le guarantigie di cui alle vigenti disposizioni di legge riguardanti i magistrati di ruolo.

ART. 7.

1. Il Ministro di grazia e giustizia, per l'immissione nei ruoli della magistratura ordinaria, bandisce ogni anno un corso-concorso riservato al personale assunto ai sensi dell'articolo 1 e finalizzato al perfe-

zionamento della preparazione teorico-pratica, al termine del quale i candidati sostengono una prova scritta di carattere pratico.

2. Al corso-concorso possono partecipare, senza alcun limite d'età, i sostituti procuratori e i pretori di cui all'articolo 1 che abbiano conseguito un attestato di idoneità rilasciato dal capo dell'ufficio di appartenenza.

ART. 8.

1. Il corso-concorso di cui all'articolo 7 ha la durata di nove mesi ed è organizzato dal Consiglio superiore della magistratura.

2. I criteri di valutazione, le modalità di svolgimento della prova pratica ed il punteggio da attribuire, sono stabiliti con deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.

ART. 9.

1. Gli appartenenti al ruolo di cui all'articolo 1, che siano in possesso degli altri requisiti necessari, possono altresì partecipare ai pubblici concorsi per l'accesso a qualsiasi carriera delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo o speciale.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 non si applica l'articolo 126 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

ART. 10.

1. Sono abrogati gli articoli 32, 34, 71 e 72 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

ART. 11.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della legge si fa fronte con gli ordinari stanziamenti previsti dagli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia.

ART. 12.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.